



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 8 febbraio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli diseguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 6; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI****1963**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2134.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione d'una Parrocchia di San Luigi Gonzaga, nel comune di Ragusa.
Pag. 578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2135.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna del Rosario, in frazione Montotto del comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) Pag. 578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2136.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in San Sebastiano Lorenteggio, del comune di Milano. . . Pag. 578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1963, n. 2137.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Libera, nel comune di Rodi Garganico (Foggia) Pag. 578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1963, n. 2138.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, sita nel comune di Potenza Picena (Macerata) Pag. 578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1963, n. 2139.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Mira, sita nel comune di Carpino (Foggia) Pag. 578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1963.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Forlì . . . Pag. 579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 ottobre 1963.

Revoca del decreto presidenziale 2 marzo 1954, concernente l'istituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Sassari Pag. 579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore delle miniere Pag. 579

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1963.

Costituzione della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Pescara Pag. 580

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Società «Italia Assicurazioni», con sede in Genova, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali o delle esattorie delle imposte dirette Pag. 580

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Emissione di Buoni ordinari del Tesoro Pag. 580

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 581

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del turismo e dello spettacolo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1964) Pag. 584

Ufficio veterinario provinciale di Frosinone: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2134.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Luigi Gonzaga, nel comune di Ragusa.

N. 2134. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 24 giugno 1962, integrato con dichiarazione del 28 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Luigi Gonzaga nel comune di Ragusa, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2135.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna del Rosario, in frazione Montotto del comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno).

N. 2185. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 6 giugno 1963, integrato con dichiarazione di parità, relativo alla eruzione della Parrocchia della Madonna del Rosario, in frazione Montotto del comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addl 10 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2136.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in San Sebastiano Lorenteggio, del comune di Milano.

N. 2136. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 24 aprile 1963, integrato con dichiarazione del 2 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in San Sebastiano al Lorenteggio del comune di Milano, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. La Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe consistente in alcuni immobili del valore complessivo di L. 225.310.000.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi 1º febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180 foglio n. 46. — VILLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1963, n. 2137.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Libera, nel comune di Rodi Garganico (Foggia).

N. 2137. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 8 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 9 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Libera, nel comune di Rodi Garganico (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addl 27 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1963, n. 2138.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, sita nel comune di Potenza Picena (Macerata).

N. 2138. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, sita nel comune di Potenza Picena (Marche).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1963, n. 2139.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Mira, sita nel comune di Carpino (Foggia).

N. 2139. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Mira, sita nel comune di Carpino (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1963.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 20 marzo 1927, n. 460, con il quale si dava facoltà al Comitato forestale di Forlì di promuovere un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 31 luglio 1954, n. 295, con il quale detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato a tempo indeterminato;

Vista la deliberazione n. 309 in data 13 ottobre 1962 del Consiglio provinciale di Forlì, con la quale si propone l'aumento a tempo indeterminato del contributo annuo, da parte della Provincia, da L. 2.000.000 a L. 4.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato, al Consorzio provinciale di rimboschimento di Forlì di cui alle premesse, viene elevato, a tempo indeterminato, da L. 2.000.000 a L. 4.000.000 annui, in conformità di uguale impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Forlì.

Detto contributo sarà prelevato sul cap. 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1963-64, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1963

SEGNI

MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1963
Registro n. 6 Corpo forest. dello Stato, foglio n. 46. — D'ALENA
(1332)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 ottobre 1963.

Revoca del decreto presidenziale 2 marzo 1954, concernente l'istituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1954, registro n. 2, foglio n. 146, col quale venne costituito, a tempo indeterminato, il Consorzio provinciale di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Sassari;

Considerato che l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti con rilievo n. 3 del 3 luglio 1963, ha restituito senza ammetterli a registrazione i mandati di pagamento relativi al contributo dello Stato, in favore del detto Consorzio, per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, osservando che lo Statuto della Regione Sarda

(art. 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 8) riserva espressamente alla Regione stessa le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste;

Considerato che la Regione sarda è subentrata allo Stato non solo nei diritti ma anche negli oneri relativi alla gestione del patrimonio forestale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il decreto presidenziale 2 marzo 1954, concernente l'istituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Sassari, è revocato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1963
Registro n. 9 Corpo forest. dello Stato, foglio n. 326. — D'ALENA
(1333)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198, e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1961, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 129, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio predetto per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera 7 novembre 1963, n. 98230/A.032.31, della Confederazione generale dell'industria italiana, concernente la designazione del prof. Ernesto Cianci, in sostituzione dell'ing. Andrea Binetti deceduto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Ernesto Cianci è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante degli industriali minerali, in sostituzione dell'ing. Andrea Binetti, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963

SEGNI

MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1964
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 151
(1325)*

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1963.
Costituzione della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Pescara.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1963, registro n. 30, foglio n. 251, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, per il biennio 1963-64;

Riconosciuta la necessità di costituire anche nella città di Pescara la Commissione, di cui al richiamato art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Vista la designazione del componente artista fatta dal sindaco di Pescara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Pescara.

Art. 2.

Con effetto immediato e fino al 31 dicembre 1964 la Commissione, di cui all'articolo precedente sarà costituita dai seguenti componenti:

1) Santucci dott. Vincenzo, direttore Circostel Sulmona, presidente;

2) Macchia prof. Michele, via G. D'Annunzio numero 155 - Pescara, membro artista;

3) Petrone Tommasino, via Ravenna n. 99 - Pescara, radioutente membro.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione verrà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La presunta spesa complessiva di L. 80.000 (ottantamila) graverà sul cap. 39, art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione P. T., esercizi 1963-64 e 1964-65, per L. 40.000 ciascuno.

Art. 4.

La Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai componenti la Commissione, di cui al presente decreto, le licenze previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1963

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1963
Registro n. 44, foglio n. 11

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali o delle esattorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare med ante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

La Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1964

(1327)

Il Ministro: Tremelloni

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Emissione di Buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 ottobre 1963, con il quale si è stabilito che gli importi dei Buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1964 l'emissione di Buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 25 febbraio 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1964
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 190. — VENTURA SIGNORETTI

(1566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Monte Roberto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.937.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Poggio San Marcello (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.686.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Serra San Quirico (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.072.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1223)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Camugnano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.796.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1224)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Grizzana (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.921.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Torchiarolo (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.219.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1226)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Cerro al Volturino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.753.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Tufara (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Pozzilli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.893.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Teano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.153.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Strongoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.031.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Rosello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.385.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Scerni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.111.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233)

**Autorizzazione al comune di Borrello
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Borrello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 798.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234)

**Autorizzazione al comune di Casalanguida
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Casalanguida (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.339.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235)

**Autorizzazione al comune di Perano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Perano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.462.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236)

**Autorizzazione al comune di Pretoro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Pretoro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.737.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

CORSO DEI CAMBI DEL 6 FEBBRAIO 1964 PRESSO LE SOTTOINDICATE BORSE VALORI

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	622,44	622,44	622,42	622,45	622,44	622,43	622,45	621,90	622,43	622,44
\$ Can.	576,15	576,25	576,20	576,30	575,65	576,16	576,28	573 —	576,10	576,15
Fr. Sv.	144,15	144,165	144,19	144,1625	144,15	144,16	144,155	144,10	144,16	144,17
Kr. D.	90,06	90,05	90,075	90,05	90,05	90,07	90,05	89,90	90,07	90,06
Kr. N.	86,94	86,935	86,96	86,93	87 —	86,94	86,94	86,70	86,94	86,95
Kr. Sv.	120,01	120,02	120,03	120,03	119,90	120,01	120,025	119,87	120,02	120 —
Fol.	172,66	172,66	172,66	172,665	172,80	172,66	172,66	172,45	172,65	172,65
Fr. B.	12,50	12,499	12,50	12,5005	12,4975	12,50	12,501	12,35	12,49	12,50
Franco francese	127,02	127,030	127,04	127,03	127 —	127,03	127,0275	126,92	127,02	127,03
Ist.	1741,73	1741,70	1742 —	1741,70	1741,50	1741,86	1741,725	1740,55	1741,87	1741,75
Dm. occ.	156,63	156,645	156,665	156,6575	156,60	156,63	156,66	156,52	156,63	156,64
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,10	24,09625	24,05	24,10	24,09625	24,07	24,10	24,11
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7225	21,62	21,73	21,73

Media dei titoli del 6 febbraio 1964

Rendita 5% 1935	109,25	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1965)	99,95
Redimibile 3,50% 1934	88,775	Id. 5% (. 1° aprile 1966)	99,95
Id. 3,50% (Ricostruzione)	82,70	Id. 5% (. 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5% (Ricostruzione)	96,825	Id. 5% (. 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5% (Riforma fondiaria)	93,625	Id. 5% (. 1° gennaio 1970)	101,65
Id. 5% (Città di Trieste)	94,05	Id. 5% (. 1° gennaio 1971)	101,525
Id. 5% (Beni Esteri)	93,675	B. T. Poliennali 5% (. 1° ottobre 1966)	99,725
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1964)	99,575		

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,45	1 Franco belga	12,501
1 Dollaro canadese	576,29	1 Franco francese	127,029
1 Franco svizzero	144,159	1 Lira sterlina	1741,712
1 Corona danese	90,05	1 Marco germanico	156,659
1 Corona norvegese	86,935	1 Scellino austriaco	24,096
1 Corona svedese	120,027	1 Escudo Port.	21,729
1 Fiorino olandese	172,662		

PREFETTURA DI TRIESTE**Riduzione di cognomi nella forma italiana****IL VICE PREFETTO REGGENTE**

Vista la domanda prodotta in data 5 ottobre 1963 dalla signora Debeljuk Maria in Butta, nata a Pola l'11 agosto 1921, residente a Trieste in via Valmaura n. 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Debelli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Debeljuk Maria in Butta è ridotto nella forma italiana di Debelli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 gennaio 1964

(1346)

*Il vice prefetto reggente: PASINO***IL VICE PREFETTO REGGENTE**

Vista la domanda prodotta in data 16 novembre 1963 dal sig. Pauletich Carlo, nato a Rozzo (Pola) il 13 novembre 1907, residente a Trieste, in via Bonomea n. 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoletti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pauletich Carlo è ridotto nella forma italiana di Paoletti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Sirotic Grozdana, nata a Pinguente il 28 gennaio 1916, moglie;

2. Pauletich Sergio, nato a Trieste il 20 aprile 1948, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 gennaio 1964

(1347)

*Il vice prefetto reggente: PASINO***IL VICE PREFETTO REGGENTE**

Vista la domanda prodotta in data 12 novembre 1963 dalla signora Pavlic Nives in Fanna, nata a Campolino di Capodistria (Pola) il 25 giugno 1938, residente a Trieste in via Bonomea n. 116, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Paolini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Pavlic Nives in Fanna è ridotto nella forma italiana di Paolini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 gennaio 1964

(1348)

*Il vice prefetto reggente: PASINO***IL VICE PREFETTO REGGENTE**

Vista la domanda prodotta in data 18 marzo 1963 dal sig. Pucer Giovanni, nato a Pirano (Pola) il 24 gennaio 1922, residente a Trieste-Padriciano n. 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pozzari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pucer Giovanni è ridotto nella forma italiana di Pozzari.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Grison Maria, nata a Monte di Capodistria (Pola), il 15 agosto 1926, moglie;

2. Pucer Emilia, nata a Pirano (Pola) il 14 febbraio 1949, figlia;

3. Pucer Emiliano, nato a Pirano (Pola) il 18 settembre 1951, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 gennaio 1964

(1349)

*Il vice prefetto reggente: PASINO***IL VICE PREFETTO REGGENTE**

Vista la domanda prodotta in data 2 ottobre 1963 dal signor Lesjak Leopoldo, nato a Gracova Serravalle (Gorizia) il 5 dicembre 1929, residente a Trieste, in via Piccardi n. 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Lesia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Lesjak Leopoldo è ridotto nella forma italiana di Lesia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Puntar Maria, nata a Trieste il 1º maggio 1940, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 gennaio 1964

(1350)

Il vice prefetto reggente: PASINO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del turismo e dello spettacolo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1964).

Sono disponibili nel ruolo del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 9 (nove) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 353 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano

cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbire nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. Il Ministro: GUADALUPI

(1285)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1044 del 19 luglio 1963 col quale, a seguito di pubblico concorso, sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1962;

Visto il telegramma in data 22 gennaio 1964 col quale il sindaco del comune di Picinisco comunica che il dott. Vicini Antonio, assegnato alla condotta veterinaria del Comune stesso ha rinunziato al posto;

Vista la graduatoria di merito del concorso, approvata con decreto n. 1043 del 19 luglio 1963;

Ritenuto che a seguito della suddetta rinunzia la condotta veterinaria del comune di Picinisco deve essere assegnata al dott. Romano Renzo, che ha chiesto tale sede in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Romano Renzo, classificato terzo nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962, è assegnato alla condotta del comune di Picinisco.

Il sindaco di Picinisco è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio e del Comune interessato.

Frosinone, addì 25 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: BALDONI

(1080)

UMBERTO PETTINARI, direttore